

## **STATUTO**

**IPPOCAMPO SOCIETA'  
COOPERATIVA SOCIALE -  
ONLUS**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: VIMERCATE MB VIA RONCHI 12

Numero REA: MB - 1906857

Codice fiscale: 09449660969

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 05-04-2016 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

**Dr. Vittorio Meda – Dott.ssa Emanuela Motta**  
NOTAI ASSOCIATI

VIMERCATE – Via B. Cremagnani n. 11 – Tel. 039.68.51.191 – [vmeda@notariato.it](mailto:vmeda@notariato.it)  
SOVICO – Via G. Marconi n. 7 – Tel. 039.20.14.011 – [emanuela.motta@notariato.it](mailto:emanuela.motta@notariato.it)  
MILANO – Via G. Ceradini n. 14 – Tel. 02.73.06.77

IN CARTA LIBERA AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLE COOPERATIVE  
ALLEGATO A AL N. 122733 DI REP. N. 17061 PROGR.

STATUTO

I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita una società Cooperativa denominata:

**"Ippocampo Cooperativa sociale a r.l. - ONLUS"**

Art. 2

La società ha sede a Vimercate.

Il trasferimento della sede sociale all'interno del Comune può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

La deliberazione di trasferimento della sede in un altro Comune ovvero la fissazione di una sede secondaria è di competenza dell'assemblea.

Il domicilio dei soci, per il loro rapporto con la società, è quello che risulta dai libri dei soci.

Art. 3

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).

II - SCOPO ED OGGETTO

Art. 4

La cooperativa nasce e si ispira all'esperienza dell'Associazione MamySostenibile di cui condivide valori, finalità e obiettivi.

La cooperativa è ispirata ai principi della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo sottoscritta all'ONU il 10 dicembre 1948, dalla Convenzione dei diritti dell'Infanzia del 1989, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed inoltre si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi valori sono: la mutualità, la solidarietà sociale, l'impegno e la democraticità interna ed esterna, la corresponsabilità tra i soci, lo spirito comunitario, i legami con i territori e le comunità locali, il rapporto armonico con le Istituzioni Pubbliche e lo Stato. Attraverso l'impresa sociale, la cooperativa vuole contribuire a far crescere il benessere individuale e collettivo, promuovendo la persona umana, la cura dei legami e la coesione sociale.

In particolare:

- la promozione della cultura, in tutte le sue forme espressive partendo dalla creatività dei singoli;
- la valorizzazione dei singoli, con le loro difficoltà e potenzialità. Un aiuto rivolto ai ragazzi nella ricerca della loro strada per trovare il loro ruolo nella società;
- la promozione della tecnologia nella didattica, affiancata alle esperienze concrete. Affinché la didattica si evolva insieme alla società, rendendo protagonisti gli studenti nell'apprendimento con un utilizzo consapevole degli strumenti tecnologici nella scuola e nella vita;

- la promozione di attività esterne alla scuola che valorizzano le capacità dei singoli e la stima in sé stessi (sport, arte, creatività, espressività, programmazione ecc.);

- la sensibilizzazione ai diversi stili cognitivi, nel rispetto dell'unicità dell'individuo con una visione olistica e con particolare attenzione all'utilizzo del pensiero laterale dal quale nasce la creatività e il problem solving.

La cooperativa è senza scopo di lucro e non distribuisce utili ai suoi soci.

Per realizzare i propri scopi, la cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro le seguenti attività:

- iniziative a carattere culturale, formativo ed educativo rivolte ai minori, alle famiglie, alle scuole e alla comunità locale anche in collaborazione con le scuole e altre agenzie educative;
- attività di promozione e sostegno ad iniziative finalizzate alla valorizzazione dell'individuo e del suo stile cognitivo con particolare attenzione ai ragazzi identificati con DSA, ma aperto a tutti i ragazzi che possono beneficiare di modalità e tecnologie innovative;
- attività di sostegno scolastico che includono interventi mirati a evitare l'abbandono scolastico;
- servizi socio-educativi, con approccio tradizionale e innovativo;
- attivazione di sostegno psicologico e psicoterapeutico;
- attività di promozione e gestione dei corsi di formazione direttamente volti alle qualificazioni professionali e cooperative dei propri soci e di terzi;
- progettazione di percorsi specifici creati in funzione delle necessità dei minori della comunità:
  - \* Disturbi Specifici dell'Apprendimento,
  - \* Tecnologia e didattica,
  - \* Scoperta delle proprie potenzialità,
  - \* Altri argomenti che possono emergere dalle necessità dei minori, dalle famiglie e dalle scuole;
- promozione degli scopi sociali tramite sistemi tradizionali e on-line come siti internet, social network e newsletter dedicati ai vari progetti;
- realizzazione di pubblicazioni e attività editoriali, oggettistica, strumenti, applicazioni e software utili allo scopo sociale;
- affiancamento della propria attività con quella di altre organizzazioni o di altri enti cooperativi che perseguono scopi analoghi, anche con il sostegno degli Enti Pubblici;
- attività di consulenza verso Enti pubblici o privati.

La cooperativa può funzionare tramite unità decentrate definite per ambito territoriale o per specificità di servizio. Qualora siano attivate, le stesse agiranno in accordo con uno specifico regolamento approvato dalla Assemblea dei Soci.

La cooperativa può assumere incarichi, da Pubbliche Amministrazioni o Enti Locali o enti privati, stipulando convenzioni, assumendo servizi in appalto, svolgendo attività in sostituzione dell'Ente Pubblico o in collaborazione con esso potendo giovare di contributi pubblici e privati a livello locale, nazionale o sopranazionale.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché partecipare a gare d'appalto e compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria, ritenute necessarie o utili per l'acquisizione ed erogazione della attività e dei servizi, per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque attinenti al medesimo sia direttamente che indirettamente.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri Enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi ed altre Organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo, ed altri enti non profit.

La cooperativa inoltre può promuovere la costituzione di Associazioni temporanee di impresa, Joint Venture e Associazioni Temporanee di Scopo e stipulare contratti di collaborazione a medio o lungo periodo con altri enti e società che intendano collaborare per il raggiungimento degli scopi indicati.

La cooperativa potrà inoltre costituire Fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31-01-92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa infine può effettuare la raccolta di prestiti da propri soci ai sensi della Legge 385/93, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione in materia. Le modalità di svolgimento di tali attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

### III - SOCI

#### Art. 5

Possono essere Soci tutte le persone fisiche che, non avendo contrastanti interessi con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali ed attivamente cooperare all'esercizio e sviluppo della impresa partecipando, per la loro capacità effettiva di lavoro e attitudine professionale, alla attività sociale. Possono essere Soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori - che prestano la loro attività, nelle forme previste da leggi e regolamenti, ricevendo un compenso;
- b) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà;

c) soci sovventori - che ai sensi della Legge n. 59 del 31-01-1992 e successive modifiche ed integrazioni, partecipino anche ai programmi di sviluppo, di ristrutturazione e di potenziamento tecnologico e aziendale o a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale.

Possono altresì essere Socie persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali o che perseguano fini analoghi a quelli previsti dal presente statuto.

Ogni Socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) L'indicazione del nome, cognome, residenza, indirizzo e-mail, data e luogo di nascita;
- b) L'indicazione della categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) L'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo fissato dalla Legge;
- d) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- e) La domanda di ammissione da parte di ente o persone giuridica dovrà precisare e contenere:
  - \* denominazione, sede, attività;
  - \* delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica;
  - \* caratteristiche ed entità degli associati;
  - \* quote da sottoscrivere;
  - \* copia del proprio Statuto.

Il Socio Sovventore contestualmente alla domanda dovrà indicare il periodo minimo di permanenza nella società, prima del quale non è consentito il recesso.

Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la domanda e accertata l'esistenza delle condizioni di Statuto delibera sull'accettazione del socio, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto.

La delibera di ammissione diventerà operante e sarà annotata sul libro dei Soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati iniziati i versamenti di cui al successivo articolo a norma di regolamento.

Art. 7

I soci sono obbligati:

- a) Al versamento della quota sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea. Le modalità ed i tempi di versamento della quota sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo sono determinate dal Regolamento interno approvato dall'Assemblea sociale;
- b) All'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e

delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

IV - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. 8

La qualifica di Socio si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Art. 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il Socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di Legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.

Art. 10

La decadenza è constatata e pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei Soci che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto o dai regolamenti attuativi. La decadenza ha effetto dall'annotazione nel libro dei Soci.

Art. 11

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei soci nei confronti del Socio che sia gravemente inadempiente alle disposizioni della Legge, dello Statuto sociale, dei Regolamenti interni o qualora si determini una causa di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del CCNL o del Regolamento interno.

Le esclusioni relative al mancato versamento delle quote sociali sottoscritte, alla mancata indicazione da parte del socio volontario dell'ambito di attività, al perdurante e ingiustificato mancato svolgimento dell'attività per due annualità sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

L'esclusione diventa operante nel termine indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Il socio potrà infine essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa, nel caso di soci prestatori in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

Art. 12

I Soci receduti, decaduti o esclusi, hanno diritto al rimborso dell'importo delle quote effettivamente versate la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio sociale relativo all'esercizio in corso e comunque mai superiore all'importo nominale effettivamente versato. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa sino alla concorrenza di ogni eventuale proprio credito liquido, si matura allo scadere dei tre mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Art. 13

In caso di morte del Socio, il diritto degli eredi al rimborso del capitale da lui effettivamente versato si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei tre mesi successivi al bilancio dell'esercizio in corso al momento della morte.

Art. 14

I soci receduti, decaduti od esclusi dovranno presentare richiesta di liquidazione del valore delle quote e gli eredi del socio defunto dovranno unire a detta richiesta atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad una delle voci previste dal successivo articolo 15.

V - PATRIMONIO NETTO

Art. 15

Il patrimonio netto è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di Euro 50,00 ciascuna;

b) dalla riserva ordinaria;

c) dalla riserva legale;

d) dall'eventuale sovrapprezzo;

e) dal Fondo di Riserva Indivisibile ex art. 12 legge 904 del 16-12-1977;

f) da ogni altra riserva, anche straordinaria, costituita per deliberazione dell'assemblea ovvero prevista dalla Legge.

Per le obbligazioni risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i Soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Art. 16

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia delle obbligazioni che i Soci contraggono con la medesima.

VI - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI

Art. 17

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla redazione del Bilancio di esercizio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla nota integrativa, e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione ai soci lavoratori, a titolo di ristoro, di ulteriore trattamento economico, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al primo comma e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 legge 3.4.2001 n. 142 e successive eventuali modifiche:

- mediante integrazione delle retribuzioni medesime;
- mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto;
- mediante distribuzione gratuita delle quote di partecipazione cooperativa di cui all'art. 5 della legge 31.01.1992 n. 59.

Il ristorno di cui sopra compete ai soci lavoratori in proporzione alla qualità e alla quantità di lavoro da ciascuno prestata e comunque in base a criteri obiettivi, determinati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della parità di trattamento.

Art. 18

Nessun utile può essere distribuito ai Soci.

L'eventuale eccedenza attiva del Bilancio deve essere destinata:

- ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dal punto 4 dell'art. 11 della Legge n.59 del 31-01-1992 "Nuove norme in materia di Società Cooperative";
- nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici di cui al terzo comma dell'articolo 2536 del Codice Civile.
- a Riserva Legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- la restante parte è destinata integralmente al Fondo di Riserva Indivisibile.

VII - ORGANI SOCIALI

Art. 19

Gli organi istituzionali della Società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo o il Revisore Legale dei Conti, se dovuto;

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 20

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio con il relativo Conto Economico dei Profitti e delle Perdite e la nota integrativa, e la relazione sull'andamento sociale così come predisposti dall'Organo consigliare;
- b) approva il Bilancio Sociale;
- c) approva gli eventuali programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale con il relativo Bilancio di previsione;
- d) procede alla nomina delle cariche sociali, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- e) nomina il Presidente e il Vice-presidente;
- f) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;
- g) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- h) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'Assemblea, a norma di Legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 21

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata, in adeguata sede indicata dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni della chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli argomenti di cui all'art. 2364 Cod. Civile.

Quando particolari esigenze lo richiedano l'Assemblea ordinaria annuale potrà essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le assemblee ordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale lo credano necessario o quando ne sia fatta richiesta con domanda sottoscritta da almeno un quinto dei Soci.

Art. 22

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria può essere fatta mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio di ciascun socio.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione e la sede.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria potrà essere altresì fatta mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla Cooperativa dai soci e annotato nel libro dei soci.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal Provider del servizio Internet che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora siavi rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i Sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art. 23

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto, e delibera validamente a maggioranza assoluta di voti dei presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e sulla liquidazione della società e sulla nomina e conferimento poteri dei liquidatori, per cui occorrerà il voto favorevole dei 2/3 dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 24

Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore delle quote possedute, e potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta da altro Socio, che non sia Amministratore o Sindaco della Società. In caso di persona giuridica il voto spetta al legale rappresentante o a coloro che, muniti dei necessari poteri, siano delegati dall'ente o società a rappresentarla.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni.

Ogni intervenuto non può rappresentare più di tre soci.

Art. 25

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce; in difetto, l'Assemblea elegge il proprio Presidente tra i soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

L'assemblea nomina un segretario e, eventualmente, due scrutatori tra i soci presenti. Nei casi di legge, il verbale è redatto da notaio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 26

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti tra i Soci dell'Assemblea, che ne determina il numero. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Art. 27

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sociale.

Tra l'altro al Consiglio spetta:

- a) predisporre i regolamenti sociali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) compilare i Bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) provvedere alla gestione del patrimonio, alla organizzazione e alla amministrazione degli interventi, nonché compiere, in genere, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che per disposizione di legge o del presente statuto, non siano espressamente demandati all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può infine delegare speciali funzioni amministrative a singoli suoi membri ed a soci, nonché nominare speciali Comitati o Commissioni.

Art. 28

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta, su invito del presidente o di chi lo sostituisce, ogni qualvolta ne sia da questi ravvisata la necessità o ne sia fatta richiesta

da almeno due membri o dal Collegio Sindacale. Esso delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, compresi il Presidente ed il Vice-Presidente e a maggioranza assoluta dei presenti.

E' ammessa la possibilità che le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Le deliberazioni sono fatte risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

IL PRESIDENTE

Art. 29

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 30

La società può nominare un organo di controllo e/o un revisore.

Il controllo della società può essere affidato e svolto, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo Sindaco oppure, in alternativa, da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un revisore legale o da una società di revisione.

L'assemblea può affidare la revisione legale dei conti all'organo di controllo nel rispetto dell'art. 2409 bis comma 2 C.C..

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è in ogni caso obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2543 c.c..

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa comunque riferimento alla normativa tempo per tempo prevista in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti.

#### VIII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

##### Art. 31

Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, precisandone i poteri.

##### Art. 32

In caso di cessazione della Società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto, a norma della Legge n.59 del 31-01-92 "Nuove norme in materia di Società Cooperative", ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della menzionata Legge.

#### IX - DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 33

###### Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad arbitrato rituale. L'arbitro verrà nominato secondo le disposizioni del Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio di Monza e Brianza.

L'Arbitro deciderà in via rituale, secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di procedura civile (artt.816 e ss.) e la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art.825, commi 2 e 3, c.p.c.

Sede dell'arbitrato sarà la città di Monza.

Nel caso di impedimento o mancata accettazione l'arbitro unico verrà nominato dal Sig. Presidente del Tribunale di Monza.

##### Art. 34

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea ordinaria.

##### Art. 35

Per quanto non regolato dall'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante e dalle norme sulle Società cooperative (artt. 2511 e segg. C.C.), trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata fino a quando la cooperativa avrà un numero di soci inferiore a venti ovvero un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro, ai sensi dell'art. 2519 C.C..

Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 C.C. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza in-

dugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

F.TO EMILIO BRAMBILLA  
F.TO DAVIDE FABRIZIO BOGANI  
F.TO FRANCAANGELO BO  
F.TO NELLO GILARDELLI  
F.TO FAUSTO BRAMBILLA  
F.TO BIANCHI LUIGI GIOVANNI  
F.TO CORATELLA OSEA  
F.TO MARIA CHETTA  
F.TO PAOLA SBRISSA  
F.TO GIUSEPPE MACHINI  
F.TO PIETRO CATANIA  
F.TO VITTORIO MEDA NOTAIO